




Accessibilità e Benessere Ambientale

Percorso formativo rivolto ai tecnici del
Comune ed Ordini professionali di Piacenza

Piacenza | 23 ottobre 2024

Progettare per la diversità umana





Le parole giuste

2

Citare la condizione di disabilità di una persona solo quando è effettivamente rilevante per la narrazione dei fatti e, ove sia citata, utilizzare comunque un corretto linguaggio che ponga sempre in primo piano la persona, es. “persona con sindrome di Down”, “persona con disturbo dello spettro autistico”, “persona con disabilità motoria”, “persona non udente”, “persona priva della vista”.

3

Evitare neologismi quali “diversamente abile”, “diversabile”, “disabile”, “persona affetta da disabilità”, “persona con handicap” e altri vocaboli simili sostituendoli sempre con la locuzione “persona con disabilità”. Anche il termine “handicap” deve essere sostituito dalla parola “disabilità”. Nel caso in cui si rendesse necessario riproporre una citazione diretta di un testo normativo o altro che riporti termini diversi da quelli sopra descritti, sarebbe opportuno virgolettare il termine e, ove possibile, indicarne il motivo riportandone la corretta nuova definizione.

Relazione persona-ambiente:

● Occorre realizzare spazi accessibili a tutti, belli ed accoglienti



Accessibilità per:
Ingresso

+

Spazi di relazione e di attività
+ Servizi igienici



- L. 13/1989 e D.M. 236/1989
- L. 104/1992
- D.P.R. 503/1996
- L. 67/2006



LEGGE 18/2009

- INCLUSIONE
- VITA INDIPENDENTE
- VITA DI RELAZIONE



Sintesi dei principali riferimenti

Per quanto riguarda le normative specifiche vanno sicuramente tenute in considerazione le seguenti leggi:

- **L. 104/1992** “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”: l’art. 24 stabilisce che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici o aperti al pubblico devono essere realizzate in conformità con la L. 13 il D.M. 236 e la L.118/71 (abrogata dal D.P.R. 503). I certificati di agibilità e abitabilità devono accertare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche. Lo stesso dicasi nei casi di richieste di cambio di destinazione d’uso relativi a edifici pubblici o privati aperti al pubblico. (in part. Artt.8, 23,24)
- **L. 67/2006** “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”: l’art. 2 comma 2 recita “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.” Si pensi ad esempio all’accesso ai negozi o ad altri esercizi pubblici, o all’utilizzo del bagno se a disposizione dei clienti.
- **L. 18/2009** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” che ha la finalità di promuovere il pieno godimento del diritto all’effettiva partecipazione delle persone con disabilità nella società su una base di eguaglianza con gli altri, con un richiamo esplicito alle istituzioni affinché adottino politiche favorevoli a tale scopo.

Ogni opera edilizia deve essere concepita in un’ottica di miglioramento dello stato di fatto e di conseguenza non ci si potrà esimere dalla ricerca di un miglioramento in termini di fruibilità dell’edificio o dello spazio sul quale si interviene.

A completamento del quadro normativo, considerando la sicurezza un requisito essenziale, è necessario citare il “Codice di prevenzione incendi” - Testo coordinato dell’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.



Convenzione Onu - L18/2009

DALLA RISPOSTA AI
BISOGNI AL
RICONOSCIMENTO DEI
DIRITTI



- INCLUSIONE
- VITA INDIPENDENTE
- VITA DI RELAZIONE

Art. 3 – Principi generali – *«il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa»*

Art. 9 – (in sintesi) – per consentire alle PcD di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, *dovranno essere adottate misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione ed alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie comunicative sia nelle aree urbane che in quelle rurali.*

Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

a) edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro

b) servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

La Convenzione ONU, all'art. 1, definisce “accomodamento ragionevole” “[...] le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”. Pertanto, laddove fosse necessario, per i motivi sopra descritti, ricorrere a un accomodamento ragionevole, il soggetto deputato dovrà dimostrare di aver posto in essere tutto quanto necessario e di essersi avvicinato il più possibile, nella situazione data, al godimento pieno del diritto in discorso. L'accomodamento ragionevole si applica a scuola, nei luoghi di lavoro, nelle procedure burocratiche e amministrative etc.

Il termine Universal Design (Progettazione Universale) viene coniato dall'architetto **Ronald Mace** nel **1985** che, colpito da poliomielite, era costretto ad usare una sedia a rotelle e un respiratore. Esso:

- Definisce un **atteggiamento metodologico**
 - Definisce l'utente in modo **esteso**, ovvero non si concentra sulle persone con disabilità
 - Definisce **soluzioni** che si adattano alle persone con disabilità a costi contenuti rispetto alle tecnologie per l'assistenza di tipo specializzato
 - **Semplifica** le condizioni di utilizzo e rende accessibili spazi e informazioni
 - Evidenzia il **ruolo sociale del progettista**
- I principi dell'UD sono stati sviluppati nel **1997** da un gruppo di lavoro di architetti, designer, ingegneri, ricercatori, guidato da Ronald Mace presso la North Carolina State University. Essi possono essere applicati per:
- **valutare** progetti già realizzati,
 - **guidare** il processo di progettazione,
 - **educare** progettisti e utenti verso ambienti e prodotti più fruibili.

I 7 PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN



Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque



Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità



Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire



Percettibilità: il trasmettere le effettive informazioni sensoriali



Tolleranza all'errore: minimizzare i rischi o azioni non volute



Contenimento dello sforzo fisico: utilizzo con minima fatica



Misure e spazi sufficienti: rendere lo spazio idoneo per l'accesso e l'uso

Riferimenti normativi prestazionali U.D.

UNI ISO 21542:2021 EN

Edilizia – Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito

UNI CEI EN 17210:2021

Edilizia – Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito, requisiti funzionali




Fig.3 UNI CEI EN 17210:2021

Benessere ambientale – Strumenti



Geometria

Ampiezza degli spazi, fluidità dei percorsi, superamento dei dislivelli, altezza dei dispositivi e degli arredi

Percezione

Coloriture, sequenze spaziali

Comfort ambientale: soleggiamento, aerazione, umidità, temperatura, isolamento termico e acustico

Materiali (texture, tatto, odore)

Orientamento

Controllo e qualità della luce naturale e artificiale

Comunicazione

Riconoscibilità di bordi, aree, percorsi, elementi di spicco

Suoni



Impiego delle piante

Usabilità

Segnaletica efficace per tutti, aumentativa, integrativa

Relazione persona-ambiente

L'ambiente può essere barriera o facilitatore




*WM Houses, Copenhagen,
Danimarca*

Relazione persona-ambiente

L'ambiente può essere barriera
o facilitatore

*Teleton Infant Oncology
Clinic, Queretaro, Messico*



*Cupola Reichstag, Berlino,
Germania*

L'ambiente può essere barriera o facilitatore



*Orientamento e Wayfinding
attraverso attenzione cromatica*



*Casa Pandora, Centro Antiviolenza _Genova
Arch.ta Valia Galdi*

● La Normativa tecnica: struttura del D.M.236

- Definizioni –art.2
- Criteri generali di progettazione –art.3
- Criteri **prestazionali** di progettazione –artt.4,5,6
- Cogenza delle prescrizioni –art.7
- Specifiche **prescrittive** tecniche e funzionali – artt.8 e 9

● Per barriere architettoniche si intendono

Art.2 D.M. 236

A “*Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.*”

B “*Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti*”

C “*La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*”



● Per accessibilità: art.3.1, 3.2, 3.3_artt.4

Art.2 Definizioni

G) Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Art.3 Criteri generali di progettazione

3.1 L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

Artt. 3.2-3.3 L'accessibilità deve essere garantita per:

Gli spazi esterni

Le parti comuni

Almeno il 5% della residenza sovvenzionata

Gli ambienti destinati ad attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive)



● Per visitabilità: art. 3.1 – 3.4 – artt.5

Art.2 Definizioni

H) Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Art.3 Criteri generali di progettazione

3.1 La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.



Sulla visitabilità

Art.3,4

3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere **visitabile**, omissis



a) residenziali

Spazi di relazione
E
Servizio igienico



b) Riunioni/ristorazione



c) ricettive



d) culto

● Per adattabilità: art.3,1; art. 3.4 f-g, art.3.5, artt.6

Art.2 Definizioni

- 1) Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.



Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
E
Edifici residenziali unifamiliari
E
Plurifamiliari privi di parti comuni



● Per adattabilità: art.3.1_ art.3.4 f-g, Art.3.5 _Artt.6



L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.



Spazi Esterni

= SPAZIO DI PERTINENZA + SPAZI INTERPOSTI TRA L'EDIFICIO E LA VIABILITA' AD USO PUBBLICO (art. 2 – F)

L.13/89 art.1 com. 3

«La progettazione deve comunque prevedere:


c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento»

D.M. 236/89 art. 3.2

«L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

Gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali»

- ☉ Larghezza >90 cm + slarghi per inversione
- ☉ Pendenza longitudinale **5-8%**
- ☉ Pendenza trasversale **max 1%**
- ☉ I percorsi e gli accessi devono essere facilmente riconoscibili (segnaletica art. 4.3)






Arrivare all'edificio – «cosa guardare»

- ① Arrivare con cicli e motocicli
- ① Arrivare in auto e parcheggiare
- ① Entrare a piedi e/o con ausili
- ① Spostarsi con facilità e sicurezza lungo i percorsi orizzontali e verticali
- ① Individuare con facilità i percorsi, la porta di accesso e in generale le porte dell'edificio



Arrivare all'edificio – parcheggio di pertinenza – ingresso



D.P.R. 503/96 art. 1.3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.



Parcheggiare




- Quanti parcheggi riservati? Uno per ogni cinquanta o frazione di 50 (art. 8.2.3). Il parcheggio deve essere posto vicino all'ingresso (CONSIGLIATO: almeno uno per ingresso/scala e valutando l'utenza).
- Larghezza minima non inferiore 3,20m Deve avere sia segnaletica orizzontale che verticale.
- Le operazioni di sbarco ed ingresso dall'autoveicolo sono sempre molto lunghe: si utilizzano pedane mobili, rampe, gruette, alcuni devono montare e smontare la carrozzina, ecc. Per questo motivo l'ideale sarebbe che queste operazioni potessero avvenire in uno spazio coperto, al riparo dagli agenti atmosferici, o in un'autorimessa.

Ingresso

- Occorre fare attenzione alle caratteristiche geometriche e di finitura della porta, (dimensioni non inferiori a 80 cm, necessità di spinta consigliata non superiore a 8 kg- consigliato 3,5 kg, visibilità dell'anta se a vetri)
- Attenzione ai dislivelli, anche 2,5 cm possono essere un ostacolo, occorre eliminarli o raccordarli
- Se la porta è automatizzata, attenzione ai tempi per l'intercettazione della persona e il funzionamento in caso di evacuazione
- Le porte che costituiscono uscite di emergenza non devono avere battute a terra che possano costituire inciampo



Spazi di manovra antistanti e retrostanti le porte art.8.11 DM 236/89









Spazi di manovra art. 9.1.1 DM 236/89

N.B. Passaggi in disimpegni e porte poste in linea e perpendicolari al verso di marcia

Soluzioni tecniche conformi, minime accettabili, calcolate su porte di luce netta cm 75







Valide solo per adeguamento






Spazi di manovra art. 9.1.1 DM 236/89

N.B. C5 e C6 Passaggi in disimpegni e porte poste in linea e perpendicolari al verso di marcia
D1 e D2 Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro



Bagni per DM 236/89





Servizi igienici per DM 236

Lettura in combinato disposto degli artt. 3,4,5,6: dettano i criteri prestazionali con quelli, artt. 8,9: dettano le specifiche soluzioni funzionali e dimensionali minime





SERVIZI IGIENICI:

Artt.4. Descrivono le unità ambientali e loro componenti

L'Art.4.1.6 Servizi Igienici ci parla delle caratteristiche prestazionali a cui dobbiamo rispondere. I criteri progettuali

Artt.8. Specifiche funzionali e dimensionali

L'Art. 8.1.6 Ci fornisce le specifiche funzionali e dimensionali da garantire









Alcune attenzioni

- Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso
- Per l'accostamento frontale al lavabo occorrono H cm 80 da terra – spazio libero frontale cm 80
- Occorre attrezzare con maniglioni i due lati del wc
- Spazio libero a fianco al wc- almeno 100 cm dall'asse
- Piatto doccia grande (cm 80x100-120) e a filo pavimento
- Larghezza minima del bagno? Dipende da come è attrezzato, tuttavia si consiglia una larghezza minima di cm 140: questo solo se i sanitari sono disposti tutti su un lato e se la doccia ha una posizione terminale, o è posta in una nicchia ricavata dalla stanza adiacente al bagno.

Alcune attenzioni

-  Occorre che le porte interne siano con luce netta di passaggio minimo di 80 cm, quindi per le porte scorrevoli, che dovranno essere dotate di maniglione, occorre prevedere un telaio fisso con foro di almeno 90 cm
-  E' importante che tutti i rubinetti siano accessibili quindi occorre fare attenzione all'utilizzo di quelli a pressione, è opportuno evitare quelli con regolazione acqua calda e fredda non intuibile o poco accessibile – evitare miscelatori a leva lunga
-  I cordoncini di allarme devono essere presenti in ogni bagno, estesi fino a 20 cm di altezza e nel bagno accessibile estesi in orizzontale almeno su due pareti ad L
-  E' opportuno prevedere appendiabiti a diverse altezze

● Il wc

- Senza svasso frontale se non necessario
- Spazio retrostante con appoggio
- H seduta da terra cm 45-47 cm, finito
- Maniglioni laterali (2) distanziati dall'asse wc 40 cm
- Preferire contrasto con rivestimento pareti e pavimenti





Il lavabo

- Fronte rettilineo o poco convesso
- Spazio d'appoggio per avambracci
- Mensole o superfici portaoggetti
- Rubinetto monocomando a leva standard
- Specchio a parete, base a cm 90-100 dal pavimento





La doccia

- Piatto a filo pavimento min 80x100-120 cm
- Saliscendi con funzione anche di sostegno
- Maniglia orizzontale a 80 cm da terra
- Rubinetto monocomando a leva standard
- Box richiudibile a filo pavimento





Le scale artt.4.1.10 e 8.1.10

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati

Su scale condominiali e di uso comune evitare SEMPRE gradini a piè d'oca

Negli ambienti di uso pubblico evitare le scale a giorno con alzata aperta





Alcuni dettagli sulle scale




SCALE:



Art.4.1.10 e Art.8.1.10

Obbligo della segnalazione tattile a inizio e fine rampa.

A partire da un dislivello superiore a 20cm e' necessaria una segnalazione con codice di pericolo valicabile.

Per rampa in sequenza con pianerottolo intermedio non troppo profondo (<di 180 cm) o rampe frazionate poste a 90°o 180°, la segnaletica tattile va collocata solo all'inizio della discesa e l'arrivo a ciascun piano.
(tratto da Linee Guida I.N.M.A.C.I.)





● Alcuni dettagli sulle scale


● Rispetto alla misurazione della larghezza della scala un riferimento importante si trova **nell'allegato 1 del DM del 3 agosto 2015** “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. All’interno della sezione G - capitolo **G.1.9. Esodo**, Comma 16, sulla definizione delle vie d’esodo si specifica: *“larghezza minima, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2m, misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori e valutata lungo tutto il percorso. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore ad 80 mm”*.

● Lo stesso allegato, alla sezione S - Capitolo S.4 Esodo – punto S.4.5.4 - Scale d’esodo – comma 3, esplicita che le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale.


Focus Visitabilità versus Accessibilità



Nuova attività, ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso




Ingresso
+
Spazi di relazione
+
Servizio igienico
accessibile







Focus Visitabilità versus Accessibilità

Apertura nuova attività (<250mq) con opere senza cambio di destinazione d'uso



SPAZI ANTISTANTI E RETROSTANTI LE PORTE



Accessibilità per:
Ingresso
+
Spazi di relazione

Servizio igienico
non richiesto dal dm 236/89 ma
auspicabile! L18/2009

Focus Visitabilità versus Accessibilità

Apertura attività senza opere, senza cambio di destinazione d'uso

Caso in cui di un' attività è legittimata in riferimento all'art.3.4 comma e del DM 236/89



Affidarsi alla sola
rispondenza della
Normativa tecnica non
è più sufficiente

Per la legittimazione di unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico è necessario tenere in considerazione almeno altre tre leggi:

Legge 5 febbraio 1992, n.104

"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge 1° marzo 2006, n. 67

"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

Legge 3 marzo 2009, n. 18

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"



Focus Visitabilità versus Accessibilità

Casi particolari

Cosa succede per le “nuove attività” aperte al pubblico <250 mq, in cui non è possibile intervenire per ragioni strutturali o non sono soggette a modifiche come cambio d’uso?

(Nel rispetto dello spirito della Legge 104/92 l’interpretazione di cambio d’uso dovrebbe essere ampia)

Luoghi con impossibilità strutturali o di tutela



Valutazione approfondita
Riferimento art.7.5 DM 236/89



Opere provvisionali o “accomodamento ragionevole”

Luoghi senza cambio d’uso



Opere provvisionali o
“accomodamento ragionevole”

Riferimenti da tener presente e leggere in combinato disposto:

Legge 5 Febbraio 1992, n.104

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

Legge 3 marzo 2009, n. 18

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”



Focus Visitabilità versus Accessibilità

Buone Pratiche

Attività aperte al pubblico in cui non sono previste modifiche funzionali e d'uso



**non sono
perfetto
ma sono
accogliente**

CIT TÀ
SEN-
ZA BAR-
RIERE

sto con Reggio Emilia Città Senza Barriere

Basta poco per ridurre gli ostacoli ed aprire le porte a tutti i clienti, anche a quelli più fragili. Piccoli accorgimenti possono diventare grandi segnali di attenzione.

AVVISO PUBBLICO
scadenza il
27/10/2017

**NON SONO
PERFETTO
MA SONO
ACCOG-
LIENTE**

"Non sono perfetto ma sono accogliente": è un'opportunità per gli esercizi commerciali del centro di Reggio Emilia. Reggio Emilia Città Senza Barriere starà al vostro fianco per migliorare insieme.

Sarebbe auspicabile da parte delle P.A. inserire e rendere prescrittivi all'interno degli strumenti urbanistici tutti gli accorgimenti necessari per perseguire il fine della massima accessibilità.

Riferimenti:

Legge 1° marzo 2006, n. 67

"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"


Legge 3 marzo 2009, n. 18

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"

● Adattabilità

Installazione di ascensore con taglio scale

L'art. 8.1.10 definisce larghezza minima delle rampe di scale di uso comune m. 1,20
Possono essere derogate mediante scrittura privata in virtù dell'art. 7 del medesimo D.M.



REQUISITI GENERALI:

- impossibilità di procedere in altro modo, ad esempio altra ubicazione o inserimento di montascale.
- ascensore che rispetti i criteri prestazionali dettati dal D.M. 236/1989
- certificato di invalidità (se si richiedono i contributi L13)

REQUISITI SPECIFICI (da valutare caso per caso):

- necessità di spazio necessario per tagliare le scale e garantirne la fruibilità art.6.2
- verifica presenza di vincoli che ne impediscano l'installazione

D.M. n.246/1987 nota 17 all'art. 2.4

IL REGOLAMENTO EDILIZIO DOVREBBE
DARE INDICAZIONI



PASSAGGIO LIBERO DI ALMENO 80 cm

(al lordo del corrimano- fino a 8 cm «Codice di prevenzione incendi» - Testo coordinato dell'allegato 1 del DM 3 agosto 2015)



COSA FARE:

Convocare un assemblea di condominio.

Se l'assemblea non prende una decisione, la persona interessata non può installare l'ascensore a proprie spese.

L'assemblea può opporsi solamente quando l'opera pregiudichi la stabilità e la sicurezza del fabbricato (esistono numerose sentenze a favore).

DPR 503/96 Alcuni punti importanti

- Il D.P.R. n. 503, sostituisce il D.P.R. n. 384 del 1978, ha lo scopo di unificare e razionalizzare le norme tecniche di riferimento per edifici pubblici e privati.
- Vengono estese le prescrizioni indicate nel D.M. n. 236 del 1989 anche agli spazi ed edifici pubblici, e si richiamano la Legge n. 41 del 1986 (Legge finanziaria) e la Legge n. 104 del 1992 (Legge – quadro).
- L'elemento più significativo è la richiesta di rendere accessibile, o apportare accorgimenti per migliorare la fruibilità, in tutti gli spazi ed edifici pubblici esistenti, anche se non soggetti a ristrutturazione.
- In attesa che le Amministrazioni pubbliche apportino gli adeguamenti prescritti, negli immobili di loro competenza, si possono installare sistemi di “servizi a chiamata” per attivare un “servizio assistenza”. Tale provvedimento, che doveva avere carattere temporaneo, è diventato spesso l'unica soluzione adottata.
- Il decreto precisa inoltre che non potranno essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi non conformi alle norme di accessibilità.

Responsabilità del progettista

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 1

1.4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

D.M. 14 giugno 1989, n. 236

Articolo 7

7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge.



Responsabilità della Pubblica Amministrazione

D.M. 236/89 Articolo 7. Cogenza delle prescrizioni

7.3 Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e' subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

... L'Amministrazione Comunale può concedere deroghe in virtù dell'art. 7.4, e art.7.5

Legge 104/92 Art.24 comma 4

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune...omissis

DPR 503/96 Art.19 comma 4 *Deroghe e soluzioni alternative*

Art.21 comma 2 *Verifiche*

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Articolo 32.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

La Normativa tecnica in materia

- - **Circolare del ministero dei Lavori Pubblici 4809/1968** “*Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale*”;
- - **Legge 118/1971** “*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili*”;
- - **Decreto del Presidente della repubblica 384/1978** “*Regolamento concernente norme di attuazione dell’art.27 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici*” (**abrogato**);
- - **Legge 41/1986** “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (art. 32 dal comma 20 al 25);
- - **Legge 13/1989** “***Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati***”;
- - **Decreto residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche Ministeriale 236/1989** “***Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia e***”;
- **Circolare Ministeriale – Ministero dei lavori Pubblici n.1669/U-L. del 1989** “*Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13*”;
- - **Legge 104/1992** “*Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” (art. 8, 23 e 24);
- - **Decreto del presidente della Repubblica 503/1996** “***Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici***”;
- - **Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001** “***Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia***” (dall’art. 77 al 82).

Grazie per l'attenzione

